



Radiazione per l'avvocato che si appropri indebitamente di somme della Procedura

L'appropriazione di somme mediante abuso della disponibilità ottenuta per ragioni di ufficio in veste di delegato dal Giudice, quindi con approfittamento della funzione pubblica, costituisce comportamento gravissimo che lede enormemente l'immagine della professione forense ed in quanto tale giustifica la massima sanzione disciplinare *(Nel caso di specie, l'avvocato veniva condannato in sede penale a 3 anni e 4 mesi di reclusione, nonché sanzionato con la radiazione perché, in qualità di professionista delegato all'espropriazione immobiliare, si appropriava della complessiva somma di oltre 200mila euro, versata dagli aggiudicatari di due distinte procedure esecutive).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino\), sentenza n. 117 del 22 maggio 2021](#)

L'appropriazione indebita reiterata non è scriminata né attenuata da asserite difficoltà economiche dell'incolpato

L'asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l'indebita appropriazione di somme altrui, tantopiù in mancanza di resipiscenza e di restituzione integrale del maltolto (*Nel caso di specie, l'avvocato veniva condannato in sede penale a 3 anni e 4 mesi di reclusione, nonché sanzionato dal CDD con la radiazione perché, in qualità di professionista delegato all'espropriazione immobiliare, si appropriava della complessiva somma di oltre 200mila euro, versata dagli aggiudicatari di due distinte procedure esecutive. Il professionista impugnava detta sanzione, perché ritenuta eccessiva e quindi chiedendone una mitigazione alla luce di proprie asserite difficoltà economiche dovute ad una contrazione dell'attività professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto l'impugnazione, confermando la radiazione inflitta in sede territoriale*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino\), sentenza n. 117 del 22 maggio 2021](#)

La sanzione disciplinare della radiazione

La radiazione costituisce trattamento sanzionatorio che va adeguato alla gravità della condotta in reiterata violazione dei fondamentali e più cogenti doveri professionali, della totale mancanza di resipiscenza, della pervicacia con la quale l'incolpato ha posto in essere la sua condotta (*Nel caso di specie, l'avvocato veniva condannato in sede penale a 3 anni e 4 mesi di reclusione, nonché sanzionato con la radiazione perché, in qualità di professionista delegato all'espropriazione immobiliare, si appropriava della complessiva somma di oltre 200mila euro, versata dagli aggiudicatari di due distinte procedure esecutive*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino\), sentenza n. 117 del 22 maggio 2021](#)

Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l'incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore

L'ammissione della propria responsabilità da parte dell'incolpato può essere valorizzata nell'ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l'incolpato non mostri alcuna resipiscenza (*Nel caso di specie, l'avvocato veniva condannato in sede penale a 3 anni e 4 mesi di reclusione, nonché sanzionato dal CDD con la radiazione perché, in qualità di professionista delegato all'espropriazione immobiliare, si appropriava della complessiva somma di oltre 200mila euro, versata dagli aggiudicatari di due distinte procedure esecutive. Il professionista impugnava detta sanzione, perché ritenuta eccessiva e quindi chiedendone una mitigazione alla luce di proprie asserite difficoltà economiche dovute ad una contrazione dell'attività professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto l'impugnazione, confermando la radiazione inflitta in sede territoriale*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino\), sentenza n. 117 del 22 maggio 2021](#)

Appropriazione indebita: la prescrizione disciplinare inizia a decorrere dal momento in cui l'incolpato abbia restituito tutte le somme

L'appropriazione sine titolo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, con conseguente decorrenza del termine prescrizione soltanto a partire dal momento in cui l'incolpato abbia restituito tutte le somme indebitamente trattenute.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino\), sentenza n. 117 del 22 maggio 2021](#)

La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

L'atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio territoriale non costituisce una "decisione" ai sensi dell'ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo "status" professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l'avvio del procedimento, con l'indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, né – sebbene si tratti di atto amministrativo – dinanzi al TAR, sicché non deve farsi luogo al rinvio ex art. 59 L. n. 69/2009 alla giurisdizione amministrativa.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Campi\), sentenza n. 113 del 22 maggio 2021](#)

La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

L'atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio territoriale non costituisce una "decisione" ai sensi dell'ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo "status" professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l'avvio del procedimento, con l'indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, né – sebbene si tratti di atto amministrativo – dinanzi al TAR, sicché non deve farsi luogo al rinvio ex art. 59 L. n. 69/2009 alla giurisdizione amministrativa.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Di Campi\), sentenza n. 112 del 22 maggio 2021](#)

